

3) La Commissione supporterà le spese del procedimento sommario. Per il resto, la Commissione e l'industria Masetto Schio Srl (IMS) supporteranno ciascuna la metà delle spese.

4) La Repubblica francese supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 20 del 27.1.2007.

Ordinanza del Tribunale di primo grado del 15 gennaio 2009 — Braun-Neumann/Parlamento

(Causa T-306/08 P) (¹)

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Pensioni — Pensione di reversibilità — Versamento pari al 50 % a causa dell'esistenza di un secondo coniuge superstite — Atto arrecante pregiudizio — Ricorso tardivo»)

(2009/C 90/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kurt-Wolfgang Braun-Neumann (Lohr sul Meno, Germania) (rappresentante: P. Ames, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: K. Zejdová e S. Seyr, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 23 maggio 2008, causa F-79/07, Braun-Neumann/Parlamento (non ancora pubblicata nella Raccolta) e diretta all'annullamento di tale ordinanza.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ogni parte sopporta le spese da essa sostenute nell'ambito del procedimento di primo grado.

(¹) GU C 247 del 27.9.2008.

Ricorso proposto il 6 febbraio 2009 — Repubblica ellenica/Commissione

(Causa T-46/09)

(2009/C 90/44)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: B. Kontolaimos, I. Chalkias e S. Charitaki, consiglieri giuridici dello Stato, e S. Papaioannou, rappresentante processuale del Servizio giuridico dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

— annullare o modificare la decisione impugnata secondo quanto più specificamente indicato e porre le spese processuali a carico della Commissione.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione 8 dicembre 2008, C (2008) 7820 def., che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), notificata alla ricorrente col n. SG-Greffe (2008) D 207864/09-12-2008.

La ricorrente deduce dodici motivi di annullamento a sostegno delle sue conclusioni.

Concretamente, nel settore degli agrumi e sulla base del primo motivo di annullamento, la ricorrente afferma che la Commissione ha operato un'interpretazione ed un'applicazione errate, quanto all'entità della rettifica proposta, degli atti della Commissione AGRI VI 5330/97, AGRI 61495/2002/REV I e AGRI/60637/2006 (calcolo delle conseguenze finanziarie nell'ambito della liquidazione dei conti FEOGA — Orientamenti — Carenze ricorrenti — Recidiva), in quanto non sussistono né mancanza dei controlli di base, né carenze ricorrenti nel regime di aiuto agli agrumi, mentre col secondo motivo di annullamento si afferma che la Commissione ha proceduto ad un'errata valutazione delle circostanze di fatto ed ha imposto una rettifica finanziaria sproporzionata, dato che i controlli amministrativi e contabili sono stati effettuati ed il pagamento in contanti ha riguardato un solo caso.